



*Fondazione*  
Cassa di Risparmio  
di Fano

## REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

**ART. 1** - La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano mette a disposizione della comunità locale la propria sala di rappresentanza presso la sua sede in Fano, via Montevecchio 114, al fine di garantire un servizio per la diffusione e l'arricchimento della cultura, della scienza, della formazione, dell'educazione e del confronto tra soggetti che operano sul territorio per la elevazione civile e morale dei cittadini.

**ART. 2** - La sala non può essere concessa a partiti e associazioni politiche, ai sindacati e associazioni parasindacali.

**ART. 3** - Il soggetto fruitore deve garantire la presenza all'ingresso della sede della Fondazione di almeno un collaboratore per la registrazione degli intervenuti e/o per garantire il regolare afflusso del pubblico alla sala di rappresentanza. L'uso di quest'ultima è concesso per il numero di persone risultante dal provvedimento rilasciato dalla competente autorità amministrativa, numero che il fruitore si impegna a non superare.

**ART. 4** - La Fondazione concede peraltro l'uso dei sistemi di riproduzione fonica e di rappresentazione visiva in dotazione alla sala stessa.

**ART. 5** - La sala è concessa gratuitamente, tuttavia la Fondazione può richiedere al soggetto concessionario il rimborso spese per danni arrecati alla sala, alle apparecchiature, nonché ai locali adiacenti o per pulizie eccedenti la normale gestione.

**ART. 6** - La Fondazione, ancorché abbia comunicato formalmente l'accettazione della richiesta di fruizione della sala, può sempre revocarla a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 10 giorni utili consecutivi, senza che per questo il concessionario possa richiedere alcun rimborso o risarcimento. La comunicazione di revoca potrà avvenire anche a mezzo telefax o e-mail. In alternativa alla concessione della sala di



*Fondazione*  
Cassa di Risparmio  
di Fano

rappresentanza la Fondazione può offrire al richiedente altri siti che la Fondazione abbia a disposizione sul territorio di riferimento.

**ART. 7** - La fruizione della sala è sottoposta infine alla condizione che il soggetto concessionario sottoscriva in segno di accettazione il disciplinare di concessione predisposto dalla Fondazione e che il medesimo soggetto si impegni a riportare sul materiale di diffusione dell'iniziativa (manifesti, locandine ed inviti) il logo della Fondazione.

**ART. 8** – Il presente regolamento revoca in tutto altre precedenti disposizioni relative alla concessione della sala in argomento.

(Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in seduta 28.3.2011)